

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 080/CSA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18 gennaio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Fabio Di Cagno, Prof. Salvatore Sica - Componenti;
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.750,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA REGGINA/CAVESE 1919 DEL 12.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Cavese 1919 S.r.l. di Cava de' Tirreni (Salerno) ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 1.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'U.S. CITTA' DI PONTEDERA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PONTEDERA/PISA DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 18.12.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Città di Pontedera S.r.l. di Pontedera (Pisa).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CASERTANA F.C. 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.01.2019 INFLITTA AL SIG. D'AGOSTINO GIUSEPPE SEGUITO GARA CASERTANA/REGGINA DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 18.12.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Casertana F.C. 1908 di Caserta.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALLEGRETTI DIEGO SEGUITO GARA REGGINA/VIBONESE DEL 23.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 139/DIV del 24.12.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. di Vibo Valentia.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente – Avv. Daniele Cantini - Componente; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5.RICORSO DELL'U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GAETANO AUTERI SEGUITO GARA TRAPANI/CATANZARO DEL 26.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 27.12.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Catanzaro 1929 di Catanzaro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6.RICORSO DALL'U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRAPANI/CATANZARO DEL 26.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 27.12.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Catanzaro 1929 di Catanzaro, riduce la sanzione dell'ammenda a € 300,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente – Prof. Andrea Lepore - Componente; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7.RICORSO DEL CALC. LANINI ERIC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA IMOLESE/RAVENNA DEL 26.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 27.12.2018)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Lanini Eric, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8.RICORSO DEL CALC. ROMIZI MARCO AUGUSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA VICENZA/ALBINOLEFFE DEL 26.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 27.12.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Romizi Marco riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 18 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina